UISP sportpertutti
Lega Calcio

COMUNICATO UFFICIALE n° 4

del 05 giugno 2014

(composto da n° 26 pagine)

Sommario:

- Organigramma
- Norme di partecipazione e Circolare 31 maggio 2015
- Delibera Commissario Nazionale Indulto/2015
- Delibere 3/4/5/6 Corte Nazionale Giustizia
- Buoni d'ordine materiali Agla e Magazzino Lega Nazionale Calcio

Lega Calcio Uisp
Segreteria nazionale
Via della Viola, 1 06122 Perugia

tel. 075.57.27.542 fax 075.57.26.684

e-mail: calcio@uisp.it
sito web: www.uisp.it/calcio

Organigramma Lega Nazionale Calcio Uisp:

Coordinatore Lega	Alessandro Baldi
Segreteria	Pina Fiandrini
Formazione	Paolo Della Tommasa
Comunicazione e sito internet	Pietro Casu
Immagine	Claudia Fogliazza
Magazzino	Sergio Biscarini
Gruppo Attività	Giuseppe Cosimo Marra, Francesca Turchetti, Paris Moni, Renato Molinelli, Gianni Marcanzin, Ferruccio Valzano, Antonio Marciano.
Coordinatore	Paris Moni
Gruppo Settore Tecnico Arbitrale	Giorgio Fucini, Roberto Ferrero, Massimiliano Bertoli, Maurizio Casapollo, Adriano D'Angelo, Paolo Vallone.
Coordinatore	Massimiliano Bertoli
Gruppo Disciplina	Enrico Leprini, Luca Dalvit, Massimiliano Della Rocca
Coordinatore	Luca Dalvit
Corte Nazionale di Giustizia	
Presidente	Silvia Borselli
Giudici	Silvestro Giamblanco, Angelo Marzo

NORME DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2015–2016

FINALI NAZIONALI
CALCIO a 11 e CALCIO a 5 maschile – CALCIO a 5 femminile

-ambito agonistico-

1. Le Leghe calcio regionali e/o territoriali devono organizzare la propria attività di ambito agonistico affinché si concluda entro il termine del **02 giugno 2016**.

2. Alle Finali nazionali di calcio a 11 può accedere solo un'Associazione per Regione (la Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali). Nel caso in cui siano previste le Finali regionali, accede l'Associazione vincitrice.

3. Alle Finali nazionali di calcio a 5 maschili e femminili accedono le Associazioni vincitrici dei campionati regionali e territoriali. (La Lega calcio si riserva la possibilità di far accedere una seconda Associazione nel caso di necessità di squadre per la disputa delle Fasi finali del calcio a 5).

4. Qualora le Associazioni vincitrici dei campionati territoriali rinunciassero alla partecipazione alle Finali nazionali è data facoltà alle Leghe territoriali di individuare le eventuali sostitute.

5. Entro il 17 febbraio 2016 ogni Lega regionale deve:
   ● comunicare alla Lega nazionale la formula delle manifestazioni e i criteri che adotta per far accedere le Associazioni affiliate alla Fase finale nazionale;
   ● inviare alla Segreteria della Lega nazionale il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.

6. Le pre-iscrizioni alle varie Finali nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati dalla Lega Nazionale Calcio. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.

7. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31dicembre 2015, le Associazioni, che intendono partecipare alle Finali nazionali, devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare la non accettazione dell'iscrizione da parte della Lega nazionale, senza bisogno di motivazione;

8. Per poter partecipare alle Finali nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è di carattere agonistico.

RASSEGNE NAZIONALI
CALCIO a 11, a 5 e a 7 maschile, femminile e giovanile
-ambito agonistico e non agonistico-

1. La partecipazione delle Associazioni alle Rassegne nazionali è libera e/o regolata dalle Norme di Partecipazione.
2. Entro il 17 febbraio 2016 le Leghe regionali invieranno il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
   Le iscrizioni delle Associazioni affiliate all'UISP le cui Leghe regionali risultano adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate.
3. Le pre-iscrizioni alle varie manifestazioni nazionali potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio.
   Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
4. Entro il termine stabilito dalla Circolare del 31 dicembre 2015 le Associazioni che intendono partecipare alle Rassegne nazionali devono inviare alla Segreteria della Lega nazionale la domanda d'iscrizione e l'importo previsto per l'iscrizione;
5. La lista degli atleti delle Associazioni -se richiesta- dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.
6. Le Norme di Partecipazione che disciplineranno le Rassegne saranno pubblicate entro il 31 dicembre 2015.
7. Per poter partecipare alle Rassegne nazionali le Associazioni devono essere in regola con la vigente normativa di tutela sanitaria. Tenendo a tal fine presente che l'attività è del carattere indicato dalle Norme di Partecipazione di ogni Rassegna.

RASSEGNA NAZIONALE RAPPRESENTATIVE
CALCIO a 11 e a 5 maschile e femminile
-ambito agonistico-

1. La Rassegna è riservata a tutte le Rappresentative territoriali e/o vincenti delle fasi regionali di Lega.
   Le Leghe regionali, che nel proprio territorio organizzano Finali regionali, possono disporre nelle proprie Norme di Partecipazione che alla Fase nazionale acceda esclusivamente l'Associazione vincitrice di tali Finali. Tale norma sarà vincolante anche per la Lega nazionale.
2. Entro il 17 febbraio 2016 le Leghe regionali devono inviare il modulo informativo di pre-iscrizione e la cauzione di € 420,00 previsti per l'accesso all'attività nazionale.
   Le iscrizioni delle Rappresentative affiliate alle Leghe regionali adempienti a quanto sopra saranno accettate, mentre quelle delle Leghe regionali inadempienti o ritardatarie potranno non essere accettate, senza motivazione.

3. Le pre-iscrizioni potranno essere disdette, esclusivamente in forma scritta alla Segreteria della Lega nazionale (fax 075-5726684; e-mail: calcio@uisp.it), entro i termini comunicati successivamente dalla Lega Nazionale Calcio
4. Ogni rinuncia pervenuta dopo tale termine sarà sanzionata con una pena pecuniaria pari a € 150,00 per ogni Associazione mancante.
5. Entro i termini comunicati successivamente dalla Lega nazionale calcio, le Leghe regionali devono inviare le liste degli atleti delle Rappresentative partecipanti e le dichiarazioni previste dall'articolo 31RA, pena l'esclusione dalla stessa manifestazione.
6. La lista degli atleti delle Associazioni dovrà contenere per ogni atleta: cognome, nome e data di nascita del tesserato ed il numero e la data rilascio della sua Tessera Uisp.

Composizione delle Rappresentative – Elenco tesserati

L'elenco potrà essere composto da un numero illimitato di atleti, purché tesserati non oltre il 31 marzo 2016; in lista gara non potranno essere riportati in numero maggiore di 5 e 3 giocatori appartenenti alla stessa Associazione sportiva, rispettivamente per il calcio a 11 e per il calcio a 5. Qualora, durante la stagione sportiva in corso, un'Associazione abbia partecipato con due o più squadre distinte a manifestazioni della Lega Calcio Uisp, il numero sopra indicato è da considerarsi rapportato per singola squadra. Il Presidente della Lega territoriale della Rappresentativa assumerà la veste di Presidente societario a tutti gli effetti, compreso quello previsto dalla vigente normativa in materia di tutela sanitaria, con i relativi obblighi, quali conservare, per il periodo previsto dalla normativa in materia di tutela sanitaria, l'originale o copia autentica del certificato medico attestante l'idoneità dell'atleta a svolgere attività calcistica agonistica. Ogni Presidente territoriale di Lega, con la firma sulla lista, attesterà - ai sensi dell'art. 31 RA - anche la regolarità del tesseramento.

Entro il 31 dicembre 2015 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali le Norme di Partecipazione alle manifestazioni nazionali, indicando i termini di scadenza e le quote d'iscrizione.

Entro il 1° marzo 2016 la Lega nazionale invierà a tutte le Leghe regionali indicazioni riguardanti le pre-iscrizioni effettuate, il soggiorno e le date di svolgimento di tutte le manifestazioni nazionali.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle singole manifestazioni la Lega nazionale invierà alle Leghe regionali le cui Associazioni si sono iscritte:

- la formula delle manifestazioni;
- l'eventuale comunicazione di annullamento delle manifestazioni che non si potessero svolgere per insufficiente numero di squadre iscritte.

REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA CALCIO UISP

"Circolare del 31 maggio 2015"

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2016:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3a categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A nella stagione sportiva 2015-2016 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.
2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2015.
3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Lega calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.
5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale della Lega Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

CALCIO A 11

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2a e 1a nella stagione 2015-2016 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2016, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

LE LEGHE TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2016.

7. Gli atleti di 2a e 1a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2016 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 della Lega Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 111 e 141 RD.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35

8. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 nei campionati sino alla

1a categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 della Lega Calcio Uisp.

Inoltre gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere nazionale, appartenenti a squadre di Promozione ed Eccellenza FIGC possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8.

Le Leghe calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di partecipazione emesse dalla Lega territoriale o regionale che le ha deliberate.

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l'attività 2015/2016, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2015

Attività FIGC	**Attività UISP**			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3ª categoria (1)	si	si	si	---
Calcio a 11 1ª e 2ª categoria	no * (2)	si	si	---
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza	no (1)	no (2)	no (2)	---
Calcio a 5 maschile serie A, B (1)	no	no	no	---
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C	si	si	si	---
Calcio a 5 femminile serie A	---	---	---	no (2)
Calcio a 5 femminile inferiore serie A	----	----	----	si
Calcio a 11 femminile serie A (2)	---	---	---	no (2)
Calcio a 11 femminile serie D, C2/C1, B	---	---	---	si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2ª e 1ª nella stagione 2015-2016 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2016, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Lega calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) escluso il proprio settore giovanile

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Lega calcio Uisp.

DELIBERA COMMISSARIO LEGA CALCIO

Nella riunione del gruppo di lavoro della governance della Lega calcio, riunitasi a Bellaria / Igea Marina, mercoledì 20 maggio 2015 è stata esaminata la richiesta di indulto proposta dal tesserato **Andrea Nannini** ed il relativo fascicolo istruttorio preparato ed inviato dal Consiglio della Lega Calcio Uisp Territoriale di Pistoia ed in base a quanto disposto dall'art. 41 RO Normativa Generale, il Commissario della Lega calcio ha deciso di respingere la richiesta suddetta in quanto non sussistono elementi certi di comportamento corretto e fattivo ravvedimento, in relazione alla gravità dei fatti allo stesso attribuiti.

Bellaria /Igea Marina, 20 maggio 2015

Il Commissario Lega calcio

Alessandro Baldi

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **3/2015** (Stagione Sportiva 2014/2015)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giamblanco Silvestro – Componente
Marzo Angelo – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente : Società F.C. Celtic Pratina A.S.D.
Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 28 Febbraio 2015 indirizzato alla segreteria della Lega Calcio Nazionale e ricevuto in data 06/03/2015, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenenti gli estremi di pagamento della tassa reclamo, il Sig. Andrea Scarabelli socio delegato dal Presidente della Soc. F.C. Celtic Pratina a.s.d. sig. Giacomo Bonibaldoni, giusta delega datata 27/02/2015, soggetto, quindi, legittimato ai sensi dell'Art. 67 R.D., proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia, ricorso avverso la delibera del giudice di I grado di Reggio Emilia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 29/01/2015 del Comitato Territoriale UISP di Reggio Emilia e avverso la delibera n. 4/ del 24/02/15 della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado della Regione Emilia Romagna pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 26/02/2015, con la quale la Commissione di secondo grado, rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa Soc. F.C. Celtic Pratina a.s.d. avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di primo grado.
I fatti oggetto del ricorso riguardano la gara di calcio a 11 del 2° Torneo "Intersport Cup" della Lega Calcio di Reggio Emilia disputata a Reggio Emilia il giorno 24/01/2015 fra le Società Asd Virtus Cadelbosco e la Società F.C. Celtic Pratina a.s.d., sospesa dal direttore di gara al 55° del secondo tempo in seguito ad una rissa generale che vedeva coinvolti giocatori di entrambe le società.
A seguito dei gravi fatti verificatisi durante la partita del 24/01/2015, con comunicato n. 22 del 29/01/2015 la Lega Calcio di Reggio Emilia annullava il prosieguo del 2° Torneo "Intersport Cup".
Il ricorrente nel gravame presentato a questa Corte chiede che le sanzioni vengano ricondotte in capo ai singoli autori degli episodi, individuati dalla stessa società a seguito di autodenuncia e che alla società venga annullata l'estromissione dalle attività della Lega Calcio fino al 2016, in quanto ha dimostrato ampia disponibilità alla collaborazione ed alla ricostruzione degli eventi, ed in subordine si chiede che l'estromissione alle attività della Lega Calcio possa essere applicata alla sola stagione 2014/2015 e non anche alla stagione 2015/16.
Nel gravame il ricorrente giustificava l'operato del Giudice di Primo Grado in quanto "ha dovuto comprensibilmente decidere su elementi a disposizione (referto arbitrale ed allegato) dai quali non si evince chi, come e quando ha provocato e partecipato alla rissa".

Contestava invece le motivazioni addotte dalla Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado della Regione Emilia Romagna in quanto sul dispositivo veniva indicato che: "Verificato che l'Associazione ricorrente non ha portato nuove prove e non ha collaborato con le varie Commissioni Disciplinari, e non essendo emersi fatti nuovi, ritiene equa la sanzione inflitta all'Associazione FC Celtic Pratina e ai loro tesserati".
Il ricorrente contestava tali ultime affermazioni, in quanto a suo dire la Commissione di 2° Grado non ha mai contattato la società ricorrente e contestava fermamente il fatto che sia stato messo in dubbio che la stessa società non ha mai collaborato con le varie Commissioni Disciplinari, in quanto non appena sono stati in grado di identificare i responsabili dei gravi fatti al loro interno, hanno collaborato con la Lega Calcio di Reggio Emilia con la convinzione che tale collaborazione e la contestuale individuazione dei responsabili potesse portare ad un esito più corrispondente alla realtà dei fatti e che come minimo si diversificasse il giudizio tra le due società coinvolte. A tal proposito allegava una nota congiunta a firma sia del presidente della società che del Presidente della Lega Calcio Reggio Emilia.
Il ricorrente metteva inoltre in evidenza che, in ospedale sono solo finiti propri atleti e che i propri giocatori sono stati aggrediti per primi ed in particolare il Mariani Cristian, a dire del ricorrente, oggetto di una "aggressione vile e violenta al punto di metterne in pericolo la vita".
Altro elemento che veniva messo in rilievo nel ricorso è il fatto che colpendo tutti i partecipanti alla gara (elenco giocatori iscritti sulla distinta di gioco), venivano colpiti anche atleti che non erano presenti sul terreno di gioco in quanto sostituiti in precedenza.
A propria difesa portavano a conoscenza di questa Corte che la società fondata nel 1982 e dal 2006 affiliata alla UISP mai è stata coinvolta in episodi di violenza.

MOTIVAZIONI

Prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte, corre l'obbligo far presente quanto segue: dall'esame del ricorso non si può fare a meno di sottolineare che, il ricorrente, mantenendo un profilo basso, non contesta le inesattezze contenute nei due dispositivi disciplinari, ma mette, solo in evidenza che la Commissione di 2° Grado non abbia tenuto conto della buona fede del ricorrente nel cercare di portare alla luce i protagonisti in negativo, almeno per la propria parte, dei tragici eventi di violenza perpetrati durante la gara del 24/01/2015.
La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la Soc. F.C. Celtic Pratina a.s.d a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, è del parere che:

- Visto l'art. 2 lett. c) della Carta dei Principi - Principio di Lealtà, ai sensi del quale ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui, rifiutando e prevenendo qualsiasi forma di violenza fisica o morale;

- Visto l'art. 4 lett. c) della Carta dei Principi –Principio di Premialità – ai sensi del quale deve favorirsi l'introduzione di previsioni premiali in iniziative particolarmente rilevanti per il conseguimento delle finalità sociali, quali: lotta alla violenza fisica e morale;
- Visto L'articolo 4 R.D. che prevede che il socio che si renda responsabile di atti illeciti è soggetto a sanzioni disciplinari;
- Visto l'articolo 5 R.D. che prevede che "il socio risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente";
- Visto l'articolo 3 R.D. che prevede che le Associazioni rispondono disciplinarmente a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti dei propri soci;
- Viste le prove legali Art. 89 presentate a corredo del ricorso;
- Ritenuto che le stesse prove legali Art. 89 R.D. risultano essere per la gravità dei fatti riportati, generiche, tenuto anche conto che il Direttore di gara non era stato coinvolto direttamente nella rissa;
- Atteso che la società ricorrente ha portato a conoscenza di questa Corte fonti di prova semplici di cui all'art. 91 R.D., ma che queste contengono alcuni nominativi, a detta dello stesso ricorrente, certi, di persone che abbiano partecipato alla rissa;

- Ritenuto che le prove legali non risultano primariamente sufficienti dei presupposti di prevalenza di cui all'art. 88 comma 3,rispetto alle prove semplici di cui all'art.91 R.D. valutate dai Giudici di 1° e 2° grado;

- Viste le decisioni assunte dal Giudice di I Grado del Comitato Territoriale UISP di Reggio Emilia, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. n. 22 del 29/01/2015 della Lega Calcio di Reggio Emilia
- Vista la Delibera n. n. 4/ del 24/02/15 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 26/02/2015 della Commissione Disciplinare D'Appello della Regione Emilia con la quale la Commissione Disciplinare di secondo grado, rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa Soc. F.C. Celtic Pratina a.s.d
- Visto il contenuto del referto e del supplemento arbitrale datato 24/01/2015, dal quale non si evincono nominativi o numeri di maglia riconducibili a specifici atleti presenti in distinta gara, ma solo genericamente veniva indicato " le due società si sono messe alle mani e presi a calci….ma non sono riuscito a prendere i numeri di maglia dei giocatori";
- Accertato che dal referto di gara non emergono circostanze che mettono in chiaro in modo inequivocabile la partecipazione alla rissa di distinti atleti elencati nella lista gara;
- Accertato che dal referto di gara non emergono neanche circostanze che mettono in evidenza che qualcuno delle due società si sia mosso in modo chiaro ed inequivocabile per cercare di sedare subito la rissa;
- Viste le prove legali Art. 89 contenute nel fascicolo predisposto dalla Lega Calcio di Reggio Emilia e trasmesse il 01/04/2015;
- Constatato che la F.C. Celtic Pratina a.s.d non risulta essere stata mai audita, da parte della Commissione di secondo grado;

- Costatato che i fatti avvenuti in campo risultavano essere stati tanto gravi da dover indurre l'Arbitro a interrompere anzitempo la gara;
- Constatata la presa di posizione della Lega Calcio di Reggio Emilia che ha provveduto all'annullamento del Torneo;
- Tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo tenuto dalla società ricorrente che si è mossa anche con una indagine di parte, ed ha portato a questa Corte nuove fonti di prova, anche se palesamenti a favore dei propri tesserati;
- Constatato che la posizione della società, almeno per l'impegno profuso nella ricerca della verità, risulterebbe attenuata rispetto a quella della società Asd Virtus Cadelbosco ;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

Accoglie parzialmente il ricorso presentato dall' F.C. Celtic Pratina a.s.d.

In particolare tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo:

- **Ridetermina** la squalifica fino al 31/08/2015 ai sensi dell' art. 137 R.D., senza tener conto di specifiche aggravanti per tutti i giocatori presenti in lista gara: Arpaia Emanuele, Bertolini Alex, Bonaretti Massimiliano, Coscelli Simone, El Hamdani Rachid, Gabbi Alberto, Manfredini Alberto, Montecchi Eros, Mori Stefano, Reggiani Luisito, Sautariello Pasquale, Vergalli Fausto, Folloni Alessandro;
- **Ridetermina** la sospensione dall'attività della società ricorrente fino al 31/08/2015 (Art. 43 R.D);
- **Conferma** per i giocatori, Giacomo Bonibaldoni, Daniele Dallaglio, Cristian Mariani, Agrebi Meherez, individuati dalla società quali persone coinvolte nella rissa, le squalifiche fino al 30/06/2016 (Art. 137 con aggravanti di cui agli artt.25,28 R.D.). Di detti atleti anche se hanno avuto la peggio, in quanto due di essi sono finiti in ospedale, questa Corte non è in possesso di prove concrete riferite a possibili provocazioni subite dagli stessi, o addirittura alla non partecipazione attiva alla rissa in quanto solo vittime di aggressione, tali da giustificare l'applicazione di circostanti attenuanti;
- **Conferma** l'esclusione della società dalla manifestazione Art. 42 R.D.
- **Conferma** la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 ai sensi dell'art. 113 R.D. in combinato disposto con l'articolo 40 lett.e);
- dispone il rimborso della cauzione versata per effetto del'accoglimento parziale del ricorso;

- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Reggio Emilia e alla Lega Calcio UISP Emilia Romagna per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 27/04/2015

F.to Silvia Borselli
F.to Silvestro Giamblanco – Componente
F.to Angelo Marzo – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **4/2015** (Stagione Sportiva 2014/2015)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giamblanco Silvestro – Componente
Marzo Angelo – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: Società UMBO UNITED Asd Milano
Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Milano

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 23 Marzo 2015, indirizzato alla segreteria della Lega Calcio Nazionale, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, il Dirigente Sig. Mauro Ambrosio, socio delegato dal Presidente della Soc. UMBO UNITED Asd Milano. sig. Francesco Specchio, soggetto quindi legittimato ai sensi dell'Art. 67 R.D., proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso avverso la delibera del giudice di I grado di Milano, n.2/2014-15 del 03/03/2015 pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Territoriale UISP di Milano e avverso la delibera n. 05/2014-15 del 17/03/2015 della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado della Regione Lombardia pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 17/03/2015, con la quale la Commissione di secondo grado rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa Soc. UMBO UNITED Asd Milano avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di primo grado.

I fatti oggetto del ricorso riguardano la gara di calcio a 11 del Campionato di Eccellenza della Lega Calcio Uisp Milano disputata a CUSAGO il 21/02/2015 fra le Società SPORT & FUN e la Società UMBO UNITED terminata con il punteggio di 1 -5.

Il ricorrente chiariva che le circostanze verificatesi subito dopo la fine della partita non erano altro che la conseguenza di quello che era successo sugli spalti durante tutta la gara, ed in particolare spiegava che "la gara e' stata corretta tra gli atleti, ma dal 1° minuto sino alla fine ha visto la tifoseria avversaria offendere ripetutamente, con epiteti di varia forma, con sputi, con continuo lancio di petardi nei pressi del secondo assistente di gara, con ripetuto raggio laser nei confronti del portiere e del sottoscritto in panchina, i giocatori della Umbo United ed in particolare i 3 atleti, al triplice fischio sono usciti dal recinto di gioco, sempre aperto durante la gara senza che l'Arbitro abbia fatto nulla per farlo chiudere e senza che abbia fatto qualcosa per evitare cio' che e' successo in quanto piu' volte e' stato richiamato dal mio Capitano e dallo stesso Zenoni a sospendere momentaneamente la gara e si sono scontrati con alcuni tifosi che erano fuori".

Il ricorrente nel gravame presentato a questa Corte chiede che le sanzioni vengano ridotte in capo ai singoli autori degli episodi individuati dalla terna arbitrale, a suo dire oggetto di provocazioni da parte di tifosi assiepati nella tribunetta adiacente il terreno di gioco.

Chiede inoltre che tali sanzioni vengano ridotte anche a dispetto dei regolamenti poiche' il linciaggio verbale che hanno subito a Cusago il 21/02/2015 è stata una cosa che non si e' mai vista sui campi della Uisp.

Il Di Leo Carmelo, atleta coinvolto negli accadimenti, nella sua testimonianza scritta cita testualmente "non mi ritengo una persona violenta, ma credo nella vita sia indispensabile non superare certi limiti. E' necessario infatti portare rispetto e soprattutto non bisogna tirare troppo la corda".

MOTIVAZIONI

Prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte, corre l'obbligo fare presente quanto segue: dall'esame del ricorso non si può fare a meno di mettere in evidenza che, il ricorrente, pur nel rispetto di quanto rappresentato, cerca di minimizzare gli accadimenti che hanno coinvolto i propri atleti, che nulla hanno a che fare con lo svolgimento di una partita di calcio. Il ricorrente mette inoltre in evidenza che la UISP "predica contro il razzismo, contro la violenza, contro le discriminazioni razziali, a favore dei disabili, tutto il contrario di cio' che e' capitato". Corre l'obbligo, nella circostanza, ricordare al socio ricorrente che la Uisp nella sua Carta dei Principi ha messo a proprio fondamento i principi di solidarietà e lealtà. In particolare all'art. 2 lettera e) – Principio di lealtà – prevede che ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica e morale.
I soci sono chiamati a garantire il rispetto e l'applicabilità dei principi contenuti nella Carta, essere tesserato con la UISP significa accettarne i principi ispiratori.
Da quanto sopra, appare chiaro ed in modo inequivocabile che non possono essere portati a discolpa di soci/atleti appartenenti a questa associazione, giustificazioni che producono dei comportamenti che contraddicono i principi fondanti di questa associazione.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la Soc. UMBO UNITED Asd Milano a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado ed effettuata la comparazione e valutazione delle diverse fondi di prova in proprio possesso, tenuto conto che ai sensi dell'art. 88 comma 3 R.D., le prove legali di cui all'art. 89 R.D. acquisite dall'Organo Giudicante, prevalgono sulle prove semplici allegate dal ricorrente, è del parere che:

- Visto l'art. 2 lett. c) della Carta dei Principi- Principio di Lealtà – che prevede in capo ad ogni socio il dovere di comportarsi sempre con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui ed il dovere di rifiutare e prevenire qualsiasi forma di violenza fisica o morale;
- Visto L'articolo 4 R.D. che prevede che il socio che si renda responsabile di atti illeciti è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal regolamento;
- Visto l'articolo 5 R.D. che prevede che "il socio risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente";
- Viste le prove legali ex Art. 89 contenute nel fascicolo predisposto dalla Lega Calcio di Milano e trasmesse alla Corte Nazionale di Giustizia in data 27/04/2015;

- Visto il contenuto del referto arbitrale e del supplemento datato 21/02/2015, dal quale si evincono i nominativi ed i numeri di maglia riconducibili agli atleti presenti in distinta gara;
- Accertato che dal referto di gara emergono circostanze che mettono in chiaro in modo inequivocabile la partecipazione alla rissa degli atleti Di Leo Pietro, Zenoni Matteo, Di Leo Marco, Battaglia Valerio Graziano e Magnani Mirko, elencati nella lista gara della soc. UMBO UNITED Asd Milano;
- Viste le fonti di prova semplici di cui all'art. 91 R.D. portate a conoscenza di questa Corte;
- Ritenuto che le prove legali delle quali non è stata accertata la non veridicità, risultano primariamente sufficienti dei presupposti di prevalenza di cui all'art. 88 comma 3, rispetto alle prove semplici di cui all'art. 91 R.D. valutate dai Giudici di 1° e 2° grado;
- Visto l'art. 125 R.D.;
- Visti gli artt. art 23, 28 R.D.;
- Visto l'art. 136 R.D.;
- Constatato che la Soc. SPORT & FUN non ha la gestione diretta del campo di calcio di Cusago;
- Viste le decisioni assunte dal Giudice di I Grado del Comitato Territoriale UISP di Milano, con delibera n.2/2014-15 del 03/03/2015 pubblicata sul Comunicato Ufficiale;
- Vista la Delibera n. 05/2014-15 del 17/03/2015 della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado della Regione Lombardia pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 17/03/15 con la quale detta Commissione, rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa soc. UMBO UNITED Asd Milano;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** per le motivazioni di cui sopra il ricorso presentato dalla soc. UMBO UNITED Asd Milano;
- dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Milano e alla Lega Calcio UISP Lombardia per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 11/05/2015

F.to Silvia Borselli
F.to Silvestro Giamblanco – Componente
F.to Angelo Marzo – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **5/2015** (Stagione Sportiva 2014/2015)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giamblanco Silvestro – Componente
Marzo Angelo – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente : Alberti Davide tessera n. 150086538
Socio dell'ASRC Polisportiva Bari San Prospero

Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Mantova

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 23 Marzo 2015, indirizzato alla segreteria della Lega Calcio Nazionale, anticipato tramite fax e successivamente integrato tramite raccomandata A/R datata 25 Marzo 2015 e ricevuta in data 02 Aprile 2015, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa reclamo, il socio Davide Alberti, tessera n. 150086538, tesserato con la ASRC Polisportiva Bari San Prospero, legittimato ai sensi dell'Art. 66 R.D., proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia, ricorso avverso la delibera del giudice di I grado di Mantova, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 25/02/15 del Comitato Territoriale UISP di Mantova e avverso la Decisione n. 3 del 16/03/2015 della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado della Regione Lombardia, con la quale la Commissione di secondo grado, rigettava integralmente il ricorso presentato dal Presidente della Società dell'ASRC Polisportiva Bari San Prospero, avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di primo grado.

I fatti oggetto del ricorso riguardano la gara di calcio a 8, Venezia vs ASRC Polisportiva Bari san prospero, disputata a Mantova Sud campo Gopark il 22/02/2015, valida quale 15^ giornata del Campionato di Serie B "Trofeo Miglioli Sport" della Lega Calcio Uisp Mantova, sospesa dall'arbitro al 10° del primo tempo per rissa.
Il ricorrente chiariva che i fatti che avevano portato alla sua squalifica si erano verificati verso la metà del 1° tempo ed in particolare spiegava di aver fermato con il ventre, dentro la sua area di rigore, un tiro indirizzato da un avversario verso la sua porta e subito dopo aveva calciato la palla in fallo laterale. A questo punto gli avversari protestavano nei confronti dell'arbitro per un presunto fallo di mano chiedendo che tale intervento fosse sanzionato con un calcio di rigore. A seguito della mancata concessione del rigore gli animi si surriscaldavano e mentre alcuni giocatori avversari accerchiano l'arbitro allo scopo di farlo retrocedere dalla sua decisione, il giocatore del Venezia che aveva tirato in porta si avvicinava al ricorrente in modo minaccioso ed iniziava ad insultarlo. L'Alberti, sempre a suo dire, gli rispondeva in modo veemente e gli spiegava che non aveva toccato il pallone con le mani. A questo punto l'avversario lo colpiva con un pugno in faccia seguito da una serie di altri pugni, l'Alberti cita testualmente nel suo ricorso "Io d'istinto mi difendo alzando una mano aperta davanti al mio viso e per scansare un colpo e allontanare il soggetto da me colpisco in faccia l'avversario che

mi sta aggredendo". Lo aggrediscono altri giocatori e solo grazie all'intervento dei propri compagni si riesce a divincolare. Sempre secondo il racconto del ricorrente, a questo punto l'arbitro espelle il giocatore che lo aveva aggredito e visto che le proteste continuano, decide di interrompere la partita. Dopo aver "sbollito la rabbia" sempre secondo il ricorrente, il giocatore che lo aveva aggredito ammetteva le sue colpe dichiarando di averlo colpito con un pugno ed a questo punto i giocatori del Venezia chiedevano scusa per l'accaduto.
Successivamente l'Alberti a seguito della delibera di 1° grado apprendeva la notizia di essere stato squalificato per un anno, a questo punto il Presidente della società proponeva ricorso alla commissione di 2° grado. Dopo la sentenza della Commissione di 2° grado l'Alberti richiede alla Lega di Mantova copia del referto arbitrale, secondo il suo dire più volte negatogli e solo in data 24 marzo 2015 viene in possesso dell'estratto di referto riferito alla gara in questione predisposto dalla Lega Calcio di Mantova. Sempre secondo il suo assunto, si rende conto che le motivazioni a supporto della sua squalifica adottate dalla Commissione di 2° grado cozzavano con quanto asserito dall'arbitro nel suo supplemento di referto. Dopo le consequenziali considerazioni, ravvisava la necessità di proporre in prima persona il ricorso a questa Corte Nazionale di Giustizia.
Il ricorrente nel gravame presentato a questa Corte chiede pertanto che le sanzioni a suo carico vengano annullate così anche quelle riconducibili al suo compagno di squadra Domenico Favara.

MOTIVAZIONI

Corre l'obbligo, prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte fare presente quanto segue: il socio Davide Alberti risulta essere soggetto legittimato a proporre ricorso ai sensi dell'Art. 67 R.D., soltanto in merito alla sua squalifica, in quanto socio che ha interesse diretto e non anche in nome e per conto di Domenico Favara. L'art. 67 R.D. penultimo comma prevede infatti che "in merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Soci o le Associazioni i cui Soci le hanno subite", pertanto il ricorso per interesse "diretto" per i due soci/giocatori, può essere esperito o dai singoli soggetti o globalmente dal Legale rappresentante dell'Associazione.
Dall'esame del ricorso non si può fare a meno di mettere in evidenza che il ricorrente, pur nel rispetto di quanto rappresentato, cerca di minimizzare gli accadimenti che lo hanno coinvolto, tant'è che richiede l'annullamento totale delle sanzioni disciplinari. Corre l'obbligo, nella circostanza, ricordare al socio ricorrente che la Uisp nella sua Carta dei Principi ha messo a proprio fondamento i principi di solidarietà e lealtà. In particolare all'art. 2 lettera e) – Principio di lealtà – prevede che ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, rifiutando e prevendo qualsiasi forma di violenza fisica e morale.
I soci sono chiamati a garantire il rispetto e l'applicabilità dei principi contenuti nella Carta, essere tesserato con la UISP significa accettarne i principi ispiratori.
Da quanto sopra appare chiaro ed in modo inequivocabile che non possono essere portati a discolpa di soci/atleti appartenenti a questa associazione giustificazioni che producono dei comportamenti che contraddicono i principi fondanti di questa associazione.

Dopo le dovute precisazioni corre l'obbligo comunque chiarire che, la Commissione Disciplinare di 2° grado nelle proprie motivazioni specificava che "il Sig. Alberti colpiva con pugni l'avversario, coinvolgendo anche il proprio compagno di squadra Favara Domenico, innescando una rissa con sospensione della gara" adducendo che tali motivazioni "sono frutto degli atti avvenuti in campo, così come riportato dagli atti ufficiali in nostro possesso facendo riferimento sia al rapporto di gara che al supplemento al rapporto".

Dalla visione del supplemento di rapporto si evince chiaramente che al 10 minuto del primo tempo il giocatore del Venezia individuato nella delibera di 1° grado colpiva per primo al volto l'Alberti e che questi reagiva a sua volta con altri pugni rivolti all'aggressore; nulla invece collega questo fatto al coinvolgimento del Favara che con proprie e distinte azioni si metteva in evidenza. In pratica quanto asserito dalla Commissione di 2° grado risulta essere una errata interpretazione di quanto indicato chiaramente sul supplemento di referto arbitrale.
La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto il socio Davide Alberti a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, è del parere che:

- Visto l'art. 2 lett. c) della Carta dei Principi - Principio di Lealtà ai sensi del quale ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui; rifiutando e prevenendo qualsiasi forma di violenza fisica o morale;
- Visto L'articolo 4 R.D. che prevede che il socio che si renda responsabile di atti illeciti è soggetto a sanzioni disciplinari;
- Viste le prove legali ex art. 89 presentate a corredo del ricorso;
- Visto il contenuto del supplemento allegato al referto arbitrale datato 22/02/2015, nel quale si mette in evidenza l'azione compiuta dai giocatori segnalati dall'arbitro e nel quale si evincono i nominativi ed i fatti accaduti al 10° minuto del primo tempo;
- Viste le prove legali ex Art. 89 contenute nel fascicolo predisposto dalla Lega Calcio di Mantova e trasmesse il 29/04/2014;
- Accertato che dal referto di gara emergono circostanze che mettono in chiaro in modo inequivocabile che la partecipazione alla rissa dell'atleta Davide Alberti è dovuta ad una reazione scatenata a seguito di provocazione di un avversario, che per primo colpiva con pugni il ricorrente e dunque risultano applicabili al caso di specie le attenuati di cui all'art. 23 R.D.;
- Visto l'art. 23 R.D. – attenuanti – che prevede che "ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti: b) aver agito a seguito di provocazione, purchè in maniera proporzionata alla stessa; c) aver commesso il fatto illecito in uno stato e in una situazione di concitazione da fatto altrui;
- Visto l'art. 28 – riduzione di pena base per l'applicazione di circostanze attenuanti – che prevede: a) L'applicazione di una attenuante comporta la

diminuzione fino ad un terzo della pena base, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto;

- Visto l'art. 137 R.D.;
- Viste le decisioni assunte dal Giudice di I Grado del Comitato Territoriale UISP di Mantova, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 25/02/15;
- Vista la Decisione n. 3 del 16/03/2015 della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado della Regione Lombardia, con la quale detta Commissione, rigettava integralmente il ricorso presentato dal Presidente della società dell'ASRC Polisportiva Bari San Prospero;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Accoglie parzialmente,** per le motivazioni di cui sopra, il ricorso presentato dal Socio Alberti Davide;
- **Riduce allo stesso socio la squalifica** portandola a 8 mesi (fino al 21/10/2015) per effetto degli articoli 23, 28 e 137 R.D.;
- dispone la restituzione della cauzione versata per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Mantova e alla Lega Calcio UISP Lombardia per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 15/05/2015

F.to Silvia Borselli
F.toSilvestro Giamblanco – Componente
F.to Angelo Marzo – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **6/2015** (Stagione Sportiva 2014/2015)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Borselli Silvia – Responsabile
Giamblanco Silvestro – Componente
Marzo Angelo – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente: ASD U.S. INTER San Brizio

Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Mantova

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 7 Aprile 2015, indirizzato alla segreteria della Lega Calcio Nazionale, a cui si allegava copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa di reclamo, il presidente pro tempore della ASD U.S. INTER San Brizio, Alberto Camurri, legittimato ai sensi dell'Art. 66 R.D., proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia, ricorso avverso la delibera del giudice di I grado di Mantova, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23 dell'11/03/2015 del Comitato Territoriale UISP di Mantova e avverso la Decisione n. 07/2014-15 del 28/03/2015 della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado della Regione Lombardia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9 del 2/4/2015, con la quale la Commissione di secondo grado, rigettava integralmente il ricorso presentato dal Presidente della Società ricorrente, avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di primo grado.

I fatti oggetto del ricorso riguardano la gara di calcio a 8, ASD U.S. INTER San Brizio – Palermo Virgilio Carrelli, disputata a San Biagio il giorno 08/03/2015, valida quale 17^ giornata del Campionato di Serie A "Trofeo Miglioli Sport" della Lega Calcio Uisp Mantova.

I FATTI

Durante la gara di cui in epigrafe, al 2' del secondo tempo, dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della società Palermo Virgilio Carrelli, il capitano della società ricorrente si avvicinava all'arbitro lo colpiva al petto con estrema forza. Tale spinta faceva cadere a terra il Direttore di Gara. Il ricorrente nel gravame presentato a questa Corte descrive tali fatti come circostanze fortuite, in quanto "il signor Lorenzi si recava verso l'arbitro correndo, anche al fine di smorzare le polemiche, evitando ulteriori sanzioni per i propri compagni di squadra che, unitamente a quelli della squadra avversaria, stavano circondando l'arbitro. Giunto nei pressi del Direttore di Gara, il sig. Lorenzi, rallentava il proprio incedere, portava le braccia dietro la schiena, ma urtava l'arbitro anche a causa della confusione che si era creata attorno all'ufficiale di gara. Quest'ultimo indietreggiava di qualche passo per poi perdere l'equilibrio e cadere, anche a causa del fatto che quest'ultimo non si poteva rendere conto dell'arrivo del sig. Lorenzi in quanto posto alle spalle del giocatore."
Tale descrizione contrasta con quanto indicato sul supplemento di referto compilato dall'arbitro che descrive così l'accaduto: "al 2' del secondo tempo, dopo la concessione

di un calcio di rigore a favore della società Palermo, il giocatore con la maglia n. 14 dell'Inter, Lorenzi Marco che ricopriva anche la mansioni di capitano si avvicinava al sottoscritto e con tutte e due le mani mi colpiva al petto. Con la forza della spinta sono indietreggiato per 4/5 metri ….. ho picchiato a terra prima con la schiena e dopo con la testa….. Durante l'allontanamento dal campo il sig. Lorenzi Marco continuava ad inveire" pronunciando offese.

Con il gravame presentato a questa Corte il ricorrente chiede in via principale la revoca della squalifica di mesi 16 per il tesserato Marco Lorenzi, disposta dal giudice di Primo Grado e confermata in sede di appello ex art 136 R.D. In subordine la derubricazione dell'articolo contestato riportando i fatti nell'alveo dell'art. 122 R.D. o in quelli di cui all'art. 132 R.D. In estremo subordine la riduzione della squalifica al minimo edittale previsto dall'art. 136 R.D.

MOTIVAZIONI

Dall'esame del ricorso occorre mettere in evidenza che il ricorrente, pur nel rispetto di quanto rappresentato, cerca di minimizzare gli accadimenti che hanno coinvolto il proprio tesserato.
Nella circostanza, occorre ricordare al ricorrente che la Uisp nella sua Carta dei Principi ha messo a proprio fondamento i principi di solidarietà e lealtà. In particolare l'art. 2 lettera e) – Principio di lealtà – prevede che ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà.
I soci sono chiamati a garantire il rispetto e l'applicabilità dei principi contenuti nella Carta, essere tesserato con la UISP significa accettarne i principi ispiratori.
Non si può fare a meno di evidenziare inoltre, il ruolo particolarmente delicato rivestito dall'arbitro. La Regola n. 5 del Regolamento del gioco del Calcio UISP stabilisce infatti che "ogni gara si disputa sotto il controllo di un arbitro, al quale è conferita tutta l'autorità necessaria per vigilare sul rispetto delle regole del gioco nell'ambito della gara che è chiamato a dirigere". Appare evidente dunque che l'arbitro è elemento fondamentale per il regolare svolgimento delle partite; in sua assenza risulterebbe infatti impossibile l'applicazione delle regole del gioco. Proprio per questo, la Normativa Generale ed il Regolamento del Gioco del Calcio UISP, stabiliscono norme specifiche a sua tutela, prevedendo in particolare l'aggravante speciale di cui all'art. 26 R.D. per tutti gli atti illeciti commessi ai danni di un ufficiale di gara. Tale circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 29 R.D. comporta un aumento obbligatorio della pena base stabilita per il caso concreto, in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo e deve essere sempre considerata prevalente.

In merito ai fatti occorsi, che hanno portato all'espulsione del Lorenzi, la Normativa Generale, al Titolo II – Illeciti e sanzioni – Capo I Sezione II, circoscrive l'elenco degli illeciti disciplinari fornendone contestualmente le definizioni. In particolare l'art. 17 R.D. individua quale atto di violenza "ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o ledere l'integrità

fisica di altro soggetto". Il Direttore di Gara, nel supplemento del referto redatto in data 8/3/2015 (prova legale privilegiata ex art. 89 e dunque prevalente sulle prove semplici presentate dal ricorrente) delinea in modo particolareggiato il comportamento tenuto nell'occasione dal giocatore Marco Lorenzi: "il capitano, dopo aver percorso un breve tratto di campo si avvicinava al sottoscritto e con estrema forza e con tutte e due le mani mi colpiva al petto. Con la forza della spinta sono indietreggiato …. e ho picchiando a terra prima con la schiena e dopo con la testa", non fa menzione del tentativo di aggressione da parte del Lorenzi, ma parla unicamente di una spinta, seppur vigorosa. L'utilizzo di tale espressione porterebbe ad escludere un comportamento volontario tendente unicamente a ledere l'integrità fisica del Direttore di Gara. Pertanto l'accaduto, seppur riprovevole e di particolare gravità, risulterebbe più consono inquadrarlo tra gli atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi di cui all'art. 132 R.D.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la società U.S. INTER San Brizio a ricorrere avverso le decisioni della Commissione Disciplinare d'Appello di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, è del parere che:

- Visto l'art. 2 lett. c) della Carta dei Principi - Principio di Lealtà ai sensi del quale ogni socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto ….;
- Visto L'articolo 4 R.D. che prevede che il socio che si renda responsabile di atti illeciti è soggetto a sanzioni disciplinari;
- Viste le prove legali ex art. 89 presentate a corredo del ricorso;
- Visto il contenuto del supplemento allegato al referto arbitrale datato 08/03/2015;
- Viste le prove legali ex Art. 89 contenute nel fascicolo predisposto dalla Lega Calcio di Mantova e trasmesse il 18/05/2015;
- Accertato che dal referto di gara emergono circostanze che mettono in chiaro che gli atteggiamenti tenuti dal Lorenzi non si inquadrerebbero in un comportamento volontario tendente unicamente a ledere l'integrità fisica dell'arbitro;
- Visto l'art. 25 R.D. – Aggravanti semplici – ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti: lett a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di capitano;
- Visto l'art. 26 R.D. – Aggravante speciale – costituisce aggravante speciale aver commesso l'atto illecito ai danni di Ufficiali di gara;
- Visto l'art. 27 R.D. - Criteri di applicazione della sanzione - che prevede tra i criteri da adottare per la graduazione della pena, l'individuazione della gravità del fatto;
- Visto l'art. 28 R.D. lett b) che comporta l'aumento della pena base nel caso in cui ricorrano le aggravanti semplici;

- Visto l'art. 29 R.D. – aumento di pena base per l'applicazione della circostanza aggravante speciale, lett a) che prevede l'aumento della pena base;
- Visto l'art. 129 R.D. – Offese, ingiurie;
- Visto l'art. 132 R.D. - atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi;
- Viste le decisioni assunte dal Giudice di I Grado del Comitato Territoriale UISP di Mantova, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. Comunicato Ufficiale n. 23 dell'11/03/2015;
- Vista la Decisione n. 07/2014-15 del 28/03/2015 della Commissione Disciplinare D'Appello di secondo grado della Regione Lombardia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9 del 2/4/2015, con la quale detta Commissione, rigettava integralmente il ricorso presentato dalla società ASD U.S. INTER San Brizio;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Accoglie parzialmente,** per le motivazioni di cui sopra, il ricorso presentato dalla Società ricorrente;
- **Riduce la squalifica** del socio Marco Lorenzi, a 12 mesi, per effetto della derubricazione del fatto dall'art. 136 all'art. 132 e per effetto degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 129 R.D. (scadenza **7/3/2016**);
- dispone la restituzione della cauzione versata per effetto dell'accoglimento parziale del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Mantova e alla Lega Calcio UISP Lombardia per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 23/05/2015

F.to Silvia Borselli
F.to Silvestro Giamblanco – Componente
F.to Angelo Marzo – Componente

BUONO D'ORDINE PER MATERIALE "LINEA AGLA"
DISPONIBILE PER LA DISTRIBUZIONE TRAMITE LA SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	CAP:
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	Quantità	Colore	Taglia	Prezzo	Importo €
KIT COMPLETO ARBITRO composto da N°1 maglia m.l.; N°1 maglia m.c.; N°1 pantaloncino; N°1 calzettone				€ 54,80	
MAGLIA ARBITRO M.LUNGA (colori disp. giallo- nero-rosso)				€ 22,30	
MAGLIA ARBITRO M.CORTA (colori disp. giallo- nero-rosso)				€ 22,30	
PANTALONCINO ARBITRO nero				€ 12,00	
CALZETTONE ARBITRO nero con logo UISP				€ 6,40	
KIT RAPP.ZA POLO TIM MC bianca + PANTA CASUAL blu navi				€ 26,50	
BORSA ARBITRO				€ 21,00	
TUTA MICROFIBRA/interno rete R200				€ 28,00	
GIACCONE RAPPRESENTANZA BW740/PILE				€ 39,00	
GIACCONE RAPPRESENTANZA NO PILE 1030				€ 28,00	
BOMBER RR800				€ 32,00	
TUTA FELPATA Z100				€ 28,00	
TUTA MEXICO				€ 18,00	
ANTIPIOGGIA RAIN JACKET / K-WAY				€ 12,00	
PALLONI CALCIO A 11 K1				€ 50,00	
PALLONI CALCIO A 11 K50				€ 27,00	
PALLONI CALCIO A 11 K100 E R100				€ 10,00	
PALLONI CALCIO A 5 BOLA ONE				€ 35,00	
PALLONI CALCIO A 5 F100				€ 16,00	
FISCHIETTO FOX				€ 6,90	
COPPIA BANDIERINE				€ 15,60	
MONETA TESTA/CROCE METALLO				€ 3,40	
			TOTALE ORDINE		**€**

TUTTI I PRODOTTI SONO VISIBILI SUL SITO www.agla.it

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60.

BUONO D'ORDINE PER MATERIALE DISPONIBILE
PRESSO IL MAGAZZINO LEGA NAZIONALE CALCIO UISP

DATA ORDINE	PER CONTO DEL COMITATO TERR.LE
SIG.	
INCARICO:	INDIRIZZO:
CELL:	
TEL:	CAP:
FAX:	E-MAIL:

MATERIALE	QUANTITÁ N°	COSTO UNITARIO	IMPORTO €
NORMATIVA LEGA CALCIO EDIZ. SETTEMBRE 2009		€ 2,00	
REGOLAMENTO CASISTICA EDIZ. MARZO 2010		€ 5,00	
PORTACARTELLINI CON CARTELLINO ROSSO E GIALLO		€ 1,50	
TACCUINO COMPLETO IN E. PELLE "ELEGANT"		€ 9,80	
MATITINA		€ 0,95	
CARTELLINO SEGNARETI CA11		€ 0,10	
CARTELLINO SEGNARETI CA7 - CA5		€ 0,10	
DISTINTIVO CAMPIONE TERRITORIALE		€ 2,75	
DISTINTIVO CAMPIONE PROVINCIALE		€ 2,75	
DISTINTIVO CAMPIONE REGIONALE		€ 2,75	
DISTINTIVO ARBITRO RICAMATO		€ 4,70	
TESSERA ARBITRO		€ 2,00	
TESSERA ALLENATORE		€ 2,00	
TESSERA DIRIGENTE DI LEGA		€ 2,00	
TESSERA OSSERVATORE		€ 2,00	
BOLLINO RINNOVO TESSERA STAGIONE 2013/14		€ 0,20	
REFERTO ARBITRO CALCIO (non disponibile)			
REFERTO GUARDALINEE (non disponibile)			
REFERTO OSSERVATORE DI LEGA (non disponibile)			
REFERTO OSSERVATORE (non disponibile)			
GAGLIARDETTO (non disponibile)			
		TOTALE ORDINE	**€**

Tutti i prezzi sopra riportati si intendono comprensivi di IVA. Per ordinare il materiale compilare il presente modulo ed inviare alla Segreteria Lega Nazionale Calcio UISP con un fax (075 5726684) o con una e-mail (calcio@uisp.it). Le spese di spedizione sono a carico del destinatario ed ammontano da un minimo di € 14,60 ad un massimo di € 18,60.